

Milano, 12 giugno 2018
Ns. Rif: 269/18/BP

Trasmessa a mezzo PEC: ram@pec.bancaditalia.it

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184 ROMA

OGGETTO: Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio – Documenti per la consultazione Aprile 2018

Questa Associazione ha esaminato i documenti in consultazione aventi ad oggetto le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio e si pregia di trasmettere le proprie osservazioni in merito.

Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni formulate negli allegati alla presente. Al fine di rispondere all'invito di codesta Banca ad indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono, esse sono state strutturate in forma tabellare. Assifact resta naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti rispetto a quanto osservato.

Con l'occasione, si anticipa che questa Associazione ha elaborato, con la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro di Associati, un documento di approfondimento in materia di approccio basato sul rischio nel factoring, che, sperando di fare cosa gradita, sarà trasmesso a codesta Banca in separata comunicazione.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono

Cordiali saluti

ASSIFACT

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
1	Prima	III	8	Chiarimento	L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico	Tale passaggio comporta un rilevante adempimento in capo agli intermediari, dovendo validare manualmente tutte le assegnazioni automatiche del rischio proposte dal sistema, potenzialmente inattuabile su numeri significativamente elevati di clienti. Si ritiene tuttavia che tale previsione risponda all'obiettivo di assegnare la responsabilità dell'attribuzione del rischio al cliente. In generale, si ritiene che si possa ottenere un accettabile compromesso fra le esigenze a cui il passaggio pare rispondere e l'effettiva fattibilità della misura contenendo l'obbligo di validazione ai soli di inizio rapporto e, successivamente, solo nei casi in cui la classe di rischio del cliente assegnata dall'algoritmo e già validata dal destinatario risultasse variata. Alternativamente si ritiene possa costituire opportuna validazione l'approvazione preventiva dei criteri di assegnazione applicati da parte dell'organo di gestione (o di supervisione strategica). Appare in ogni caso opportuno chiarire quali attività si intendano per "validazione", suggerendo di soppesare tale adempimento al fine di evitare, da un lato, l'implementazione di un mero atto amministrativo di convalida privo di valore sostanziale e, dall'altro, l'implementazione di misure ulteriori di verifica che possano avvicinarsi all'adeguata verifica rafforzata, in contrasto con il principio di proporzionalità degli adempimenti. Al fine di rispettare la coerenza richiesta tra la classe di rischio proposta in automatico e la propria conoscenza del cliente pare necessario che gli intermediari operanti nel settore del factoring adottino sistemi informativi in grado di rilevare le tipicità del prodotto e tali da	Possibile contrasto con il principio di proporzionalità degli adempimenti Coerenza con il risk based approach così come indicato dalle linee guida ESAs

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
						anticipare quanto più possibile la rilevazione di eventuali comportamenti anomali. Considerato che tipicamente il factor interviene su una transazione commerciale tra fornitore e acquirente, i sistemi dovranno permettere la rilevazione del ruolo svolto dal cliente nella transazione commerciale sottostante e prevedere un set informativo diverso e adeguato in base al ruolo svolto dal cliente (fornitore che per la società di factoring risulterebbe essere cedente e cliente che per la società di factoring diventerebbe debitore se contrattualizzato) da utilizzare a supporto dell'attribuzione del profilo di rischio.	
2	Prima	III	9	Modifica	I destinatari verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria)."	Tale passaggio sembra limitare la necessità di rivedere l'assegnazione (e convalidarla) ai casi in cui ricorrano eventi o circostanze suscettibili di modificare il profilo di rischio. Non è sempre agevole esserne a conoscenza ma le procedure di monitoraggio e le fonti di informazione utilizzate dovranno essere adeguatamente definite valutate e controllate. In ogni caso, tale richiesta di verifica della congruità della classe di rischio con eventi o circostanze suscettibili di modificare il profilo di rischio pare già ricompresa nell'attività di validazione richiesta al destinatario degli algoritmi e delle procedure di cui al punto precedente (ID.1). Si richiede di specificare le casistiche e le fonti di informazione da prendere in considerazione, oltre ai casi già indicati nella normativa (es. quaderni antiriciclaggio, normativa comunitaria, OCSE ecc..) al fine di non lasciare una completa discrezionalità agli intermediari.	Informazioni da definire (es. linee guida associative, quaderni antiriciclaggio, policy di gruppo, ecc...) e in ogni caso da documentare adeguatamente a supporto della validazione iniziale degli algoritmi e delle procedure.

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
3	Seconda	V	13	Modifica	"i destinatari accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito"	L'accertamento dell'autenticità appare sostanzialmente impossibile se non in forma di controllo tramite Scipafi. Al momento non risultano strumenti adeguati a verificare l'autenticità del documento.	
4	Seconda	VI	14	Modifica	"In caso di rischio elevato, sono acquisite e valutate ulteriori informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, tra cui: [...] la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi"	Le parole dovrebbero essere integrate con "se possibile", in considerazione della particolare complessità e delicatezza dell'adempimento richiesto.	Possibili difficoltà nel reperire le informazioni richieste in caso di cliente persona giuridica
4	Seconda	VI	14	Modifica	I destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti: - omissis; - omissis; - omissis; - l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente e del titolare effettivo.	La verifica puntuale dell'attività lavorativa/economica/relazioni d'affari del titolare effettivo - richiesta a prescindere dalla classe di rischio calcolata dal Destinatario - risulterebbe di difficile applicazione (soprattutto nei casi di titolarità effettiva estera), nonché un possibile elemento di rallentamento operativo per tutti quei clienti il cui profilo di rischio calcolato sia basso. Si richiede l'opportunità di graduare la profondità del controllo, seguendo l'approccio cardine dell'intera norma (c.d. Risk Based Approach), ovvero di eliminare la dicitura "e del titolare effettivo", mantenendo quindi tale approfondimento solo nei casi di rischio elevato, come peraltro indicato nel capoverso successivo delle Disposizioni ad oggetto: "In caso di rischio elevato, sono acquisite e valutate ulteriori informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, tra cui: - omissis; - le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari; - omissis; - omissis."	Difficoltà nel reperire le informazioni richieste in caso di cliente persona giuridica, a prescindere dalla classe di rischio calcolata

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
5	Seconda	V	14	Chiarimento	il registro dei titolari effettivi di cui all'art. 21 del decreto antiriciclaggio	Si menziona il registro dei titolari effettivi di cui all'art. 21 del decreto antiriciclaggio, che però non è ancora in funzione	Informazioni difficili da reperire nel caso di cliente persona giuridica
6	Seconda	VIII	15		Per operatività a distanza si intende quella svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso i destinatari (ad esempio, attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore.	Identificando l'esecutore a distanza si identifica il cliente.	
7	Quinta	I	25	Chiarimento	b) soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione di copia dei documenti di identità, che sono i seguenti: 1;2) 3) <i>collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto dei destinatari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all'attività istituzionale degli stessi.</i>	Il recuperatore del credito in possesso di licenza ex art 115 TULPS rientra nella definizione di cui a pag. 25, punto b.3) in quanto essi offrono piani di rientro ai debitori che, se a titolo oneroso, configurano un rapporto sottoscritto dal debitore che quindi diventa cliente. In tali casi, l'adeguata verifica è demandata alla società di recupero, solo per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.	
8	Allegato 1	-	31	Chiarimento	"pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea."	Si sottolinea che spesso queste (es. comuni) indicano come titolare effettivo un soggetto PEP (es. sindaco). In tale prospettiva, in assenza di chiarimenti si genera un cortocircuito normativo fra la presenza di un fattore di abbassamento del rischio (la natura di ente pubblico) e la presenza di un fattore di innalzamento del rischio ovvero la dichiarazione come titolare effettivo di un PEP. Tale situazione può incidere, per il factoring, in particolare per i debitori dilazionati a titolo oneroso. Appare necessario un chiarimento di tale circostanza e, in generale, in materia di individuazione del titolare effettivo per le pubbliche amministrazioni al fine di evitare l'inutile assegnazione degli enti alle classi di rischio più elevate.	Possibile contrasto con il principio di proporzionalità degli adempimenti

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
9	Definizioni	-	5	Chiarimento	b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.	E' stato osservato come, a differenza del precedente Provvedimento in materia, nel testo posto in consultazione non è prevista una sezione/allegato dedicata alla individuazione del titolare effettivo (nella definizione è esclusivamente presente un rinvio al Decreto con l'indicazione che il criteri degli articoli 20 e 22, comma 5, siano applicabili in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica). Si ritiene comunque utile, con l'obiettivo di omogenizzare i comportamenti, avere indicazioni più puntuali in tale ambito. Ci si riferisce in particolare alla modalità con la quale, per verificare la fattispecie della "proprietà indiretta", sia più corretto risalire nella catena partecipativa in coerenza con l'indicazione di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente. Sarebbe peraltro auspicabile, al di là dell'indicazione sull'applicazione per analogia dei criteri degli articoli 20 e 22, ricevere maggiori indicazioni in merito a fattispecie particolari quali: soggetti pubblici e controllate da società estere (per le quali sarebbe opportuno considerare sufficiente una certificazione della casa madre, non essendo nella maggioranza dei casi possibile l'applicazione pratica di ulteriori verifiche).	Chiarimento sul criterio di calcolo delle quote della soglia del 25% per individuazione del titolare effettivo nel caso di catene partecipative

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
1	Terza	I	9	Chiarimento	La funzione può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di risk management, solo ad esito di una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire. Le medesime attribuzioni non possono essere assegnate alla funzione di revisione interna.	Appare opportuno precisare e chiarire criteri e principi da seguire per la valutazione dell'idoneità della scelta di attribuire la funzione antiriciclaggio alle strutture che svolgono funzioni di controllo di conformità o risk management. In generale, si ritiene che si debbano considerare aspetti di proporzionalità e complessità operativa e dimensionale dell'intermediario. Le società prodotte, fra cui quelle di factoring, così come le banche specializzate, spesso adottano strutture organizzative che prevedono l'accentramento di più funzioni di controllo verso un'unica unità organizzativa, soprattutto in società di dimensioni ridotte.	Corretta interpretazione delle aspettative della vigilanza circa le valutazioni da effettuare a supporto della scelta organizzativa
2	Seconda / Terza		6/9/10	Chiarimento	L'organo con funzione di supervisione strategica: - approva una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; [...] L'organo (con funzione di gestione, NdR) provvede altresì a: - definire, nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica, e formalizzare in un documento ad hoc, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; il documento deve essere analitico	Appare opportuno chiarire e rimarcare le eventuali differenze fra i documenti in questione. Appare inoltre utile precisare cosa si intenda per "scelte motivate" sui profili in esame.	Necessario chiarire gli adempimenti richiesti agli organi e alla funzione antiriciclaggio in forma documentale.

ID	Parte	Sezione	pag.	Tipo di commento	Estratto	Commento	Sintesi delle motivazioni alla base della richiesta
					e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati [...] La funzione (antiriciclaggio, NdR) predispone, per l'organo con funzione di gestione che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Il documento - costantemente aggiornato - deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.		
3	Settima	VIII	26/01/1900	Chiarimento	L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio. Esso viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di valutazione.	Il documento in consultazione prevede che i destinatari conducano un'autovalutazione del rischio di riciclaggio. Considerato che il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni è il 2019, si ritiene che l'autovalutazione debba essere prodotta a partire dal 30 aprile 2020 con riferimento a tale anno.	Necessario chiarire la tempistica di prima applicazione dell'autovalutazione